

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA



COPIA

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)".

Nr. Progr. 22

Data 05/03/2012

Seduta Nr. 3

Cod. Ente : 036045

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 05/03/2012 alle ore 20:45.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", oggi 05/03/2012 alle Ore 20:45 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
LAMANDINI FRANCESCO - SINDACO	S	BONI ANDREA	N	GALLONI LAURA	S
BAROZZI DANIELA	S	GRAZIA GAETANO	S	NARDINI GRAZIELLA	S
ZANNI SARA	N	VANDINI MADDALENA	N	ARATRI ILLIAS	S
GIOIA UMILE	S	DASSANAYAKE BRINDSLEY SALIYA	S	MALMUSI ALBERTO	S
VILLA MARCO	S	VENTURI MICHELE	S	BERTELLI ANDREA	N
LUGLI MAURO	S	TONOZZI MAURIZIO	S	FERRARI PIER MARIA	S
COSTANTINI UMBERTO	S	GRAPPOLI FRANCA	S	BIAGI ENRICA	S
Totale Presenti: 17			Totale Assenti: 4		

Sono presenti gli assessori esterni:

VENTURELLI ANTONIO, CAVALLIERI ARMANDO, STEFANI DANIELE

Assenti Giustificati i signori:

ZANNI SARA; BONI ANDREA; VANDINI MADDALENA; BERTELLI ANDREA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO del Comune, VITA FINZI MARIA LETIZIA

In qualità di CONSIGLIERE ANZIANO, il Sig. GRAPPOLI FRANCA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

LUGLI MAURO, VILLA MARCO, GALLONI LAURA

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)".

Preliminarmente alla relazione sull'argomento il Sindaco, informa i Consiglieri dell'istanza presentata dalle Associazioni di Categoria con riferimento ai contenuti dell'approvando Regolamento IMU, rilevando che il documento contiene proposte non valutabili in tale fase.

Relazione il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto il D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del summenzionato D. Lgs n. 23/2011, nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

Visto altresì che:

- l'art. 13, comma 1 del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011;
- l'articolo 14, comma 6 del D. Lgs n. 23/2011 prevede che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto Legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- la vigenza degli articoli 52 e 59 del D. Lgs n. 446/1997 è confermata dallo stesso articolo 13 del D.L. n. 201/2011, laddove si prevede che le aliquote sono approvate dai comuni con delibera adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997 e laddove è prevista l'espressa abrogazione di solo alcune lettere dell'art. 59 del D. Lgs sopra richiamato;

Visto:

- l'articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001, confermato anche dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 che ha differito al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 59 del D. Lgs n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di ICI ed ora, per quanto non espressamente abrogato, anche in materia di IMU;

Vista altresì la Legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi passivi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'IMU non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

Considerato tuttavia che questi ultimi aspetti sono già previsti e disciplinati dettagliatamente all'interno del vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" e pertanto non necessitano di ulteriore regolamentazione;

Dato atto che il potere regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria è comunque più circoscritto rispetto a quanto previsto per l'imposta comunale sugli immobili a seguito anche dell'espressa abrogazione, operata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, delle lettere d) (possibilità di *considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto*), e) (possibilità di *considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela*) ed h) (possibilità di *disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*), del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, per disciplinare alcuni aspetti comunque importanti per l'applicazione del tributo, approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U)" composto da n. 7 articoli, riproponendo, laddove consentito, parte delle disposizioni già presenti all'interno del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, posto che la definizione del presupposto impositivo e dei soggetti passivi d'imposta è la medesima in entrambi i tributi;

Richiamato l'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs n. 267/2000,

Vista la L. n. 42/2009

Visto il D. Lgs n. 23/2011;

Visto il D. L. n. 201/2011;

Visto il parere del Direttore del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Si apre la discussione alla quale intervengono, per dichiarazione di voto, la Consigliera Biagi che dichiara l'astensione della lista, il Consigliere Malmusi che dichiara l'astensione e il Consigliere Villa che si dichiara a favore;

➤ ***Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale registrazione è depositata presso l'ufficio della Segreteria generale e pubblicata nel sito web del Comune.***

Terminata la discussione la Presidente passa al voto, che dà il seguente risultato:

- Presenti n. 17 Consiglieri
- Astenuti n. 6 " (Galloni, Nardini, Aratri, Malmusi, Ferrari e Biagi)
- Votanti n. 11 "
- Favorevoli n. 11 "

e pertanto all'unanimità dei votanti

DELIBERA

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa, l'allegato "regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U)", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 7 articoli;
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997.

COMUNE DI SPILAMBERTO

(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.)

INDICE

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare.

Art. 7 - Entrata in vigore del regolamento.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiaciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Qualora con la denuncia di parte sia stato dichiarato un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione di quelli predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 4 **Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualunque sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Art. 5

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6

Versamenti effettuati da un contitolare o ad altro Comune.

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati (purchè eseguiti nei termini) anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. I versamenti effettuati o accreditati ad altro Comune non competente, saranno considerati validi purché lo stesso, o la Banca, provveda all'accredito a favore del Comune di Spilamberto.

Art. 7

Entrata in vigore del regolamento.

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

IL PRESIDENTE

F.to GRAPPOLI FRANCA

IL VICE SEGRETARIO

F.to VITA FINZI MARIA LETIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata di quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Spilamberto, Li 23/03/2012

IL VICE SEGRETARIO F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIA

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

E' STATA _____

Spilamberto, Li

IL VICE SEGRETARIO F.to VITA FINZI MARIA LETIZIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da 23/03/2012 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni.

Spilamberto, Li

IL VICE SEGRETARIO F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIA

È copia conforme all'originale per uso _____

Spilamberto, Li 23/03/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO